Città di Cava de' Tirreni

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta straordinaria — prima convocazione

Seduta pubblica in data : 30/11/2009 — **Atto n. 79**

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO "ASSOCIAZIONI E CIRCOLI"

L'anno **DUEMILANOVE** , il giorno **TRENTA** , del mese di **NOVEMBRE** alle ore **09.30**

in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza dell'avv. Lucio Panza,

previa convocazione diramata con nota n. 71810 del 25/11/2009

la dott.ssa Valeria Rubino, Segretario Generale del Comune

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come appresso indicato, presenti o assenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

Il Sindaco GRAVAGNUOLO Luigi | SI

Ed i consiglieri :

16	– ADINOLFI CARMINE	SI	31	– MESSINA ALFREDO	NO
17	– AVELLA SALVATORE	SI	32	– NAPOLI LUIGI	NO
18	– BALDI ARTEMIO	SI	33	– NARBONE RAFFAELE	SI
19	– BALDI GERARDO	NO	34	– PALUMBO ANTONIO	SI
20	– BALDI GIOVANNI	NO	35	– PANZA LUCIO	SI
21	– BARBUTI ANTONIO	NO	36	– POLICHETTI ENRICO	SI
22	– BISOGNO GIUSEPPINA	SI	37	– PRISCO FRANCESCO	SI
23	– CARLEO ALFONSO	SI	38	– SALSANO GIOVANNI	NO
24	– DI NICOLA VINCENZO	SI	39	– SALSANO ANGELO	SI
25	– FERRIGNO UMBERTO	SI	40	– SCARLINO PASQUALE	SI
26	– IACOBUCCI VINCENZO	SI	41	– SCHILLACI ALESSANDRO	NO
27	– LAMBERTI VINCENZO	SI	42	– SENATORE NUNZIO	SI
28	– LANDI ASSIA	NO	43	– SIANI FABIO	NO
29	– LAUDATO ALFONSO	SI	44	– SORRENTINO SABATO	SI
30	– MADDALO EMILIO	NO	45	– VIGGIANO DOMENICO	SI

Presenti 21

Assenti 10

Il Consiglio comunale discute l'argomento n. 15: Regolamento "Associazioni e circoli".

Prima della votazione rientra il consigliere Giovanni Salsano (presenti n. 22).

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e si apre la discussione come da resoconto integrale redatto in stenotipia ed interamente trascritto come di seguito.

Il Consiglio Comunale discute l'argomento N. 15
Regolamento per circoli privati con e senza somministrazione.

Presidente: L'Assessore Marco Senatore relaziona.

Assessore Senatore: Su questo Regolamento, su richiesta di un Consigliere Comunale, nel momento in cui stavamo predisponendo il regolamento per le sale giochi ci era stata segnalata anche la regolamentazione dei circoli e delle associazioni. Questo non era possibile perché c'è una norma della Costituzione, l'articolo 18, che dà a tutti la possibilità di associarsi, quindi abbiamo dovuto invece solo regolamentare i circoli facendo la distinzione tra quelli che somministrano bevande e quelli che non somministrano; quelli che non somministrano essendoci la libera associazione a norma dell'articolo 18 della Costituzione nessuna regolamentazione se non quella che dovevano rispettare le norme che già sono esistenti in altri Regolamenti sul rispetto degli orari, sul rispetto quindi di non fare rumori, molestie e quanto altro. Quindi abbiamo integrato con un Regolamento autonomo quindi anche questo per i circoli privati, con e senza somministrazione. Anche qui il mio ringraziamento all'Ufficio Commercio e anche alla Commissione ancora Statuto perché nell'immediatezza ho trovato nel Presidente Artemio Baldi e in tutta la Commissione, chiaramente, una valida collaborazione e soprattutto alla mia immediata richiesta di predisporre e di valutare è stato immediatamente fatto. Quindi grazie Presidente Baldi anche per questo altro Regolamento che va sempre nel segno di quello che diceva il Consigliere Lamberti. Io sono d'accordo con lei, i Regolamenti bisogna farli, bisogna farli bene ma soprattutto poi bisogna farli rispettare e questa Amministrazione avrà sicuramente un'attenzione particolare come sta sempre dimostrando in ogni suo aspetto della legalità in particolare.

Presidente: Grazie Assessore, ha chiesto la parola il Consigliere Scarlino, prego.

Consigliere Scarlino: Naturalmente un plauso all'iniziativa ed anche al lavoro svolto dalla Commissione, quindi al mio amico Avvocato Baldi e naturalmente a tutti i componenti. L'unica cosa su cui però volevo avere dei ragguagli era per quanto riguarda il discorso se queste associazioni sono affiliate ad Enti, se per questa normativa, cioè quelle che non erano affiliate ad Enti ci doveva essere l'autorizzazione amministrativa o è stata aggiunta

adesso. Solo questo. Allora leggo "aderente o non aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali, quelli aderenti sono obbligati alla sola dichiarazione di inizio attività mentre quelli non aderenti hanno bisogno di ottenere l'autorizzazione amministrativa" era una cosa già in corso oppure è stata messa nel Regolamento? Questa è una domanda a cui una risposta possiamo farla anche più in là.

Presidente: Un momento, per favore.

Consigliere Scarlino: questa era una semplice domanda. L'unica cosa che voglio dire è che bisogna fare attenzione perché l'adesione agli Enti è annuale, va bene? Che cosa capita? Capita che un'associazione non rinnova l'affiliazione, la tiene datata dal 1980 e noi naturalmente, quella scade, quella scade ogni anno e quindi noi continuiamo a dargli l'autorizzazione..

Assessore Senatore: C'è necessità sempre di controllare

Consigliere Scarlino: posso dirlo con cognizione di causa, in questo caso, ci sono circoli che sono affiliati ad un Ente da diversi anni però poi non rinnovano e noi come Comune non sappiamo neppure se quel circolo ha rinnovato o meno l'affiliazione all'Ente. Grazie.

Presidente: Qualcuno voleva intervenire, Lamberti deve intervenire? Allora Assessore.

Assessore Senatore: Semplicemente, è giusta quella tua osservazione, ma come tutti i Regolamenti anche questo prevede una disciplina differenziata, va controllato in modo sistematica per vedere se i requisiti sono gli stessi e se quindi si ha ancora diritto a quella "forma" di esenzione che poi è strutturata anche da una norma che abbiamo introdotto in questo Regolamento, cioè l'affiliazione ad associazioni a carattere nazionale o meno. Quindi è sempre lo stesso discorso, dobbiamo garantire la verifica, il controllo costante, continuo, quando ci sono termini di scadenza come nelle caso che tu giustamente hai evidenziato.

Presidente: Grazie, possiamo passare alla votazione? No, Consigliere Lamberti prego.

Consigliere Lamberti: Velocemente anche per quanto riguarda questo Regolamento, se non ricordo male chiesto, proposto dal Consigliere Adinolfi, siamo d'accordo. Certamente è fatto salvo il principio della libertà associativa, come è stato specificato, richiamato dall'articolo 18 della nostra Costituzione, una regolamentazione soprattutto andava fatta, va fatta per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ai soli iscritti o anche agli esterni, quindi ai non iscritti ai non soci di quel comitato, di quell' associazione e il limite soprattutto del 10% dell'area totale del locale per quanto riguarda la somministrazione ed istallazione dei giochi elettronici, quindi anche per quanto

riguarda questo Regolamento esprimiamo il nostro parere favorevole.

Presidente: Grazie Consigliere Lamberti? Altri interventi? No. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli sul Regolamento illustrato? Favorevoli dovrebbero essere 21, contrari? Nessuno astenuti 1. Il Consigliere Adinolfi, a posto Segretario?

IL CONSIGLIO

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 3133 del 9/11/2009 del Funzionario inc. P.O. del II Settore, dal medesimo oggetto;

- Visto il verbale n. 25 del 3/11/2009 della prima Commissione consiliare;

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario inc. P.O. del II Settore ai sensi dell'art. 49 del d. lgs 267/2000;

Con il seguente risultato accertato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 75 del regolamento delle adunanze consiliari, a seguito di votazione effettuata per alzata di mano sulla proposta agli atti:

Presenti n. 22 Assenti n. 9 (Baldi Gerardo, Baldi Giovanni, Barbuti, Landi, Messina, Napoli, Palumbo, Schillaci, Siani)

Astenuto n. 1 (Adinolfi)

Voti favorevoli n. 21

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il regolamento "Associazioni e circoli" nel testo che, allegato al presente atto e composto da n. 11 (undici) articoli, ne forma parte integrante e sostanziale.

- **DI DEMANDARE** al dirigente del II Settore gli adempimenti di competenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE : II

DIRIGENTE DEL SETTORE : Dott.ssa Assunta Medolla

UFFICIO ISTRUTTORE : Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Sig. Giovanni D'Amore

OGGETTO: Approvazione regolamento "Circoli privati, Associazioni, Comitati"

L'ASSESSORE RELATORE: Avv. Marco Senatore

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- l'art. 18 della Costituzione sancisce che *"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*.

Questo strumento, che si sottopone alla verifica ed all'approvazione degli Organi istituzionali preposti, non vuole assolutamente sostituirsi alla legge principe né inventarsi restrizioni astruse che possano in qualche modo limitare il principio costituzionalmente sancito della libertà associativa. Se di limiti o restrizioni si vuole parlare, essi riguardano esclusivamente, in quanto discendono da norme vigenti e/o da direttive statali, il mantenimento dell'ordine, della sicurezza, della quiete pubblica, dell'igiene e della salute pubblica.

Fermo restando il principio della libertà associativa, si è voluto, più che altro, regolamentare l'eventuale attività connessa al circolo o associazione, la somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande, impedendo in tal modo la sussistenza di attività fittizie miranti ad eludere norme ed organi di controllo nascondendo la loro vera natura di pubblico esercizio e/o locale di pubblico spettacolo sotto le spoglie di circolo privato; in particolare, sono stati imposti i seguenti limiti:

- 10% dell'area totale del locale quale limite massimo per la somministrazione e installazione di giochi elettronici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., c° 6 e 7;
- l'area di cui sopra deve essere architettonicamente autonoma e separata dai locali dell'attività principale, per consentire un'eventuale chiusura di detta attività senza precludere quella costituzionalmente tutelata;
- obbligo di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone;
- attestato di sicurezza statica del locale con capienza superiore alle 100 persone
- adesione del socio con formale accettazione deliberata dagli organi collegiali del circolo, rilascio di tessera nazionale dell'ente affiliante e validità di questa trascorsi i 60 giorni dal rilascio.

Un altro punto che si è voluto mettere in evidenza riguarda la suddivisione fra i circoli o le associazioni, di cui all'art. 11 c° 3 del T.U.I.R., aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali i cui fini assistenziali sono riconosciuti dal Ministero dell'Interno. Quelli aderenti sono obbligati alla sola Dichiarazione di Inizio Attività, mentre quelli non aderenti hanno bisogno di ottenere l'autorizzazione amm.va ai sensi dell'art. 3, c° 6 lett. e), della legge 287/91.

Si è voluto, infine, uniformare l'attività di somministrazione agli orari determinati con Ordinanza del Sindaco al fine di tutelare l'ordine, la quiete pubblica, la sicurezza, l'igiene e la sanità pubblica.

- che in data 3 novembre 2009 si è riunita la I Commissione Consiliare per discutere ed approvare la bozza del Regolamento "Circoli privati, Associazioni, Comitati";

Per quanto sopra esposto

- visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

il Consiglio Comunale può deliberare in merito.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Giovanni D'Amore

IL FUNZIONARIO INCARICATO P.O. DEL II SETTORE, LETTA ED APPROVATA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA E VISTA LA BOZZA DI REGOLAMENTO "CIRCOLI PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI" APPROVATA IL 3.11.2009, COME DA VERBALE N. 25, DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE, PROPONE DI DELIBERARE:

- APPROVARE la bozza di regolamento "Circoli privati, Associazioni, Comitati", allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- DEMANDARE al dirigente del II Settore gli adempimenti di competenza;
- DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c° 4, del D. lgs. n. 367/2000.

IL FUNZIONARIO II SETTORE incaricato P.O.

- dott. Manrico Agreste -

Comune di Cava de' Tirreni

(bozza) REGOLAMENTO COMUNALE SUI CIRCOLI PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

PARTE PRIMA
Norme di carattere generale

Art. 1
Norma Generale

1) I Circoli privati, le libere associazioni, i Comitati, sono persone giuridiche; se riconosciuti, si rinvia all'art. 11 e seguenti del Codice Civile, se non riconosciuti, all'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
2) Norme di riferimento sono:
   a) l'art. 18 della Costituzione, che stabilisce: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale";
   b) il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;
   c) la Legge 25 agosto 1991, n. 287 (relativamente ai circoli con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci);
   d) il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   e) il D.P.C.M. 16 settembre 1999, n.504 (circolare n.165 del 7.9.2000 Min/finanze);
   f) il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
3) Ogni limite o restrizione imposto al principio costituzionalmente sancito della libertà associativa, discende esclusivamente da norme vigenti, e/o da direttive statali tendenti a soddisfare il mantenimento dell'ordine, della sicurezza, della quiete pubblica, dell'igiene e della salute pubblica.
4) Per quanto riguarda la destinazione d'uso necessaria per i locali d'esercizio, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 – che dispone: "*La sede delle associazioni di promozione sociale e di locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2/4/1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16/4/1968, indipendentemente dalla destinazione d'uso*" -, e alle indicazioni fornite dalla Risoluzione del Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 557569 del 18/10/2004, con particolare riferimento alla nota finale, con la quale si acclara che "*Sulla base delle argomentazioni esposte, la scrivente ritiene pertanto di poter sostenere che non vi siano decisivi argomenti di carattere letterale, logico o sistematico per ritenere che le associazioni in discorso debbano sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione d'uso dei locali ove svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

Art.2
Atto Costitutivo e Statuto

1) Tutti i cittadini, liberamente riuniti in Circolo Privato, in Associazione od in Comitato, possono aprire una propria sede, inviando semplice comunicazione al Comune ed allegandovi, copia dell'Atto Costitutivo, e dello Statuto, contenente:
   a) generalità complete del presidente/legale rappresentante;
   b) individuazione di un fine sociale lecito;
   c) definizione dell'ambito d'intervento (culturale,sociale, sportivo, ricreativo, ecc.);
   d) le modalità d'accesso alla qualità di socio.
2) In rispetto dell'art.18 della Costituzione, ed in assenza di somministrazione ai soci di alimenti e bevande non è necessaria la presenza del notaio, né la forma pubblica e conseguente registrazione dell'atto costitutivo.
3) A seguito dell'abrogazione dell'art. 209 del TULPS da parte dell'art. 6 della legge 25/01/1982, n. 17, non deve essere più comunicato all'autorità di P.S. l'atto costitutivo, lo statuto, i

regolamenti interni, l'elenco nominativo di amministratori, soci, ed altre notizie afferenti l'organizzazione.

Art.3
Requisiti dei locali

1) I locali, da adibire a sede sociale, devono possedere i requisiti tecnico/edilizi minimi riferiti e richiesti normalmente all'usabilità delle civili abitazioni, ovvero se trattasi di edifici da sempre adibiti a civili abitazioni e registrati come tali ai ruoli sulle tasse ed imposte comunali, che vi siano funzionanti ed efficienti i servizi tecnologici.
2) Per motivi di sicurezza statica degli edifici, d'igiene e sanità, è obbligatorio in ogni caso il certificato d'uso dei locali in presenza di sodalizio di oltre 100 soci.
3) E' fatto obbligo di munirsi di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone.

Art.4
Regolamentazione dell'Attività Sociale

L'attività sociale è libera, può autonomamente svolgersi entro i locali della sede sociale od altri locali all'uopo previamente autorizzati senza particolari formalità purché circoscritta ed inerente lo scopo o l'oggetto sociale, alle seguenti condizioni:

a) rispetto della quiete pubblica e riposo delle persone;
b) assenza di insegne, di simboli, marche di prodotti sull'ingresso e sue immediate vicinanze.

PARTE SECONDA
Circoli o associazioni con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci

Art. 5
Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento si applica ai Circoli privati, ai Comitati, alle libere Associazioni, costituite tra
cittadini, che:
   a) abbiano finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.;
   b) svolgano la propria normale attività in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi tutte le caratteristiche sulla sorvegliabilità, in conformità al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05 agosto 1994, n.534;
   c) aderiscano o meno ad enti a carattere nazionale, purché rientranti nella deroga, dell'art. 3 comma 6 lett. e), della legge 287/1991;
   d) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare oltre che la domanda di adesione del socio, la formale accettazione deliberata dagli organi collegiali del circolo, il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante e la validità di questa trascorsi 60 giorni dal rilascio, come disposto nel D.P.C.M. 16 settembre 1999, n.504 (circolare n.165 del 7.9.2000 Min/finanze).
2) Le superfici dei locali, escluse le pertinenze accessori e servizi, devono essere destinate tutte all'attività Statutaria principale, ovvero possono destinarsi all'attività marginale di somministrazione di alimenti e bevande ai soci e/o per l'installazione di videogiochi, di cui all'art. 110, c° 6 e 7, del T.U.L.P.S. (previa acquisizione della relativa licenza), massimo il dieci per cento della superficie al netto degli anzidetti accessori, pertinenze e servizi.
3) Il dieci per cento dei locali, destinati alla somministrazione ai soci e/o per l'installazione di videogiochi, ai sensi dell'art.4 del D.M.564/92 devono essere architettonicamente autonomi e separati dai locali dell'attività principale, senza uscite secondarie od altre vie di fuga che possano eludere la sorvegliabilità degli stessi; ovvero, in caso di necessità o per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza, od anche per effetto d'applicazione di sanzioni accessorie che prevedono la chiusura dello spaccio, detti locali devono poter essere chiusi autonomamente

senza coinvolgere, in detta restrizione, le restanti superfici del circolo e la sua attività statutaria principale in quanto costituzionalmente tutelata.

4) Per maggiore comodità le associazioni e circoli con somministrazione saranno suddivisi in due categorie:

   A. **Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.**
   B. **Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.**

Art.6

A)- Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.

1) Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, oltre alla DIA sanitaria (Reg. CE 852/2004), - trasmessa dall'Ente alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio della registrazione sanitaria - una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2) Nella denuncia il legale rappresentante, oltre a quanto indicato nei precedenti artt. 2, c° 1, e 3, c° 1,2 e 3, dichiara:
   a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
   b) il tipo di attività di somministrazione;
   c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
   d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
   e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3) Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4) Se l'attività di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio o essere in possesso di uno dei titoli professionali indicati dalla L. 287/91.
5) Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'acquisizione, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 287/91, del legale rappresentante del circolo (o dell'associazione) o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
6) Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 287/91, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 7

B)- Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, ecc.

1) Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune oltre alla DIA sanitaria (Reg. CE 852/2004), - trasmessa dall'Ente alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio della registrazione sanitaria - domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/91.
2) Nella domanda, il legale rappresentante, oltre a quanto indicato nei precedenti artt. 2, c° 1, e 3, c° 1,2 e 3, dichiara:
   a) il tipo di attività di somministrazione;
   b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
   c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
   d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3) Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4) Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio o essere in possesso di uno dei titoli professionali indicati dalla L. 287/91.
5) Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 287/91, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6) La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
7) Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o all'acquisizione di uno dei titoli professionali indicati dalla L. 287/91, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8) Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 8
Orari e prescrizioni

1) Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono in ogni modo rispettare gli orari determinati con Ordinanza del Sindaco, al fine della tutela dell'Ordine, la Sicurezza, l'Igiene e la Sanità pubblica.
2) Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile e leggibile il listino dei prezzi ai soci, la Registrazione Sanitaria per la somministrazione medesima, l'autorizzazione Comunale od in alternativa copia della Comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

3) Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto o atto costitutivo, del presidente rappresentante legale, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni dall'evento.

Art 9
Vigilanza
Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

Art. 10

Disposizioni finali
1) La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 6 e l'autorizzazione di cui all'articolo 7 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2) In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3) Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni al regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica e riposo delle persone, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, con apposita ordinanza, il sindaco può disporre caso per caso, la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione del circolo, ed in casi gravi e di reiterazioni di infrazioni, l'inibizione totale o parziale di tutte quelle attività pregiudizievole dei beni anzidetti, compresa la revoca definitiva dell'autorizzazione, con applicazione delle norme penali ed eventuali sanzioni amministrative.

Art. 11
Norma transitoria
I circoli già in attività, con spaccio interno di somministrazione ai soci, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono uniformarsi alle nuove norme, entro e non oltre sei mesi, pena la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione d'alimenti e bevande.

L'Assessore alla qualità del Commercio
e dell'Artigianato
Avv. Marco Senatore

Il Funzionario del II Settore inc. P.O.

Dott. Manrico Agreste

CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI

PROVINCIA DI SALERNO

Espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa a

APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO "ASSOCIAZIONI E CIRCOLI"

SETTORE 2° - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in ordine alla regolarità TECNICA : **FAVOREVOLE**

Cava de' Tirreni, lì 10/11/2009

Il Dirigente

SETTORE 2° - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

AGRESTE MANRICO

RAGIONERIA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE :

Cava de' Tirreni, lì _____

Il Dirigente del I Settore

_____

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Dott. RUBINO VALERIA avv. PANZA LUCIO

Si certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data

Cava de' Tirreni,

In data odierna copia della presente deliberazione viene trasmessa a:

Presidente del Consiglio, Assessore al ramo, Presidenti dei Gruppi consiliari, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente Collegio Revisori dei Conti, Dirigenti interessati.

Cava de' Tirreni,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO